

# STATUTO

## Denominazione - sede - scopo dell'Associazione

- Art.1** L'Associazione si denomina "**Associazione Italiana Posatori Pavimenti in Legno**" e potrà usare anche la denominazione abbreviata "**A.I.P.P.L.**". L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.
- Art.2** L'Associazione ha sede in Milano, (Via Enrico Cosenz, 35). Il Consiglio Direttivo potrà istituire e destituire uffici distaccati.
- Art.3** L'Associazione ha lo scopo di:
- a. diffondere presso la pubblica opinione, i pubblici poteri e l'utenza la conoscenza della tecnica delle metodologie per un corretto impiego, posa, levigatura e trattamento del pavimento in legno;
  - b. promuovere le iniziative e le azioni atte a incentivare la crescita del mercato italiano ed estero della corretta posa e trattamento del pavimento in legno nei suoi molteplici impieghi, residenziale, sportivo, industriale, ecc.;
  - c. definire e affermare la professionalità della figura del posatore di pavimenti in legno nei tre aspetti fondamentali: posa, levigatura, finitura;
  - d. elevare professionalmente la categoria e promuoverne la deontologia;
  - e. promuovere lo studio e la soluzione dei problemi che interessano la categoria sotto i vari aspetti tecnici, economici e imprenditoriali;
  - f. elaborare dati statistico-informativi che servano a mettere in luce le condizioni e l'attività della categoria;
  - g. istituire particolari servizi per la trattazione dei principali problemi indicati, ivi compresi la costituzione di gruppi di lavoro, comitati tecnici, albi, nonché marchi di qualità sia delle imprese che dei servizi.
  - h. pubblicare notizie ufficiali e comunicati tramite vari canali di informazione;
  - i. assumere partecipazioni, interessenze o cointeressenze in altre associazioni, società, consorzi od altre entità sia pubbliche che private che perseguano finalità affini e/o complementari a quelle dell'Associazione; essa potrà, inoltre, costituire Società di servizi che esplichino attività connesse con quelle dell'Associazione;
  - l. aderire ad organismi sia nazionali che internazionali ai fini di una migliore valorizzazione dell'attività degli Associati;
  - m. compiere tutte le operazioni, sia di carattere finanziario che su beni, anche di carattere di garanzia sia attive che passive, utili o necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale;
  - n. svolgere tutte quelle altre iniziative che saranno ritenute opportune nell'ambito degli scopi suddetti.

## Patrimonio ed entrate

- Art.4** Il patrimonio è costituito:
- a. dai beni mobili e immobili di proprietà;
  - b. dai fondi di riserva costituiti con le varie eccedenze attive;
  - c. da erogazioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative;
- b. dai contributi straordinari che il Consiglio Direttivo ritenesse necessari ed indispensabili richiedere agli Associati, per la realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- c. dai proventi derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;
- d. dai contributi volontari degli Associati o di terzi.

## Associati

**Art.5** Sono soci effettivi dell'Associazione tutti coloro i quali svolgono la professione di posatore di pavimenti in legno, sia individualmente che sotto forma associata, anche mediante la partecipazione a società di persone o di capitali. Possono altresì far parte dell'Associazione come soci aggregati imprese, società e professionisti che, pur non svolgendo la professione di cui al comma precedente, condividono le finalità dell'associazione, come elencate all'art. 3 del presente Statuto. Con la domanda di ammissione, i soci aggregati si impegnano, al pari dei soci effettivi, al rispetto del presente Statuto e ad astenersi dallo svolgere attività contrarie agli obiettivi e alle finalità dell'associazione. In conformità a quanto previsto all'art. 12 comma 1, essi potranno eleggere un proprio rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo. L'aspirante associato dovrà inoltrare domanda al Consiglio Direttivo, allegando, se impresa o società, un certificato anagrafico della Camera di Commercio attestante l'attività espletata, altrimenti, se professionista, altra documentazione ufficiale attestante il settore dell'attività professionale esercitata. Sulla domanda di ammissione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo; la decisione dovrà essere adottata conformemente alle norme deontologiche e statutarie.

**Art.6** Gli associati si obbligano:

- a. a partecipare alla vita associativa;
- b. a osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
- c. a corrispondere le quote associative, nonché gli eventuali contributi straordinari che il Consiglio Direttivo dovesse deliberare ai sensi del 2° comma lettera b) dell'articolo 4;
- d. ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia in contrasto con le attività e gli scopi dell'associazione.

All'atto dell'ammissione gli associati dovranno dichiarare di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni dello Statuto e gli obblighi in esso previsti; dovranno inoltre corrispondere la quota annua associativa, nonché gli eventuali contributi straordinari, deliberati dal Consiglio Direttivo, ai sensi del 2° comma, lettera b) dell'articolo 4.

**Art.7** La qualità di associato si perde per:

- a. Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata AR o con altro mezzo equipollente avente data certa da inviare almeno tre mesi prima del 31 Dicembre di ogni anno. Rimane esclusa la dimissione in forma verbale. Le dimissioni diverranno effettive al termine del suddetto anno.
- b. Morosità: l'associato moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata AR o con altro mezzo equipollente avente data certa a mettersi in regola nei pagamenti e soltanto trascorso un mese da detto invito e sempre che l'associato si mantenga inadempiente, il Consiglio Direttivo potrà dichiarare la morosità e procedere all'espulsione delle aziende che presentino morosità almeno biennale.
- c. Esclusione: l'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento, in caso di gravi inosservanze delle disposizioni dello Statuto, delle deliberazioni degli organi associativi e in caso di comportamento che in qualsiasi modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione.

## Organi associativi

**Art.8** Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Segretario;
- e. il Collegio dei Revisori;
- f. il Collegio dei Probiviri.

## Assemblea Generale

**Art.9** L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi scaduti. Gli associati non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum. I soci assenti o impediti possono farsi rappresentare da altri soci conferendo loro delega scritta. Ogni socio presente può essere portatore al massimo di due deleghe. Ogni associato, sempreché in regola con gli obblighi contributivi, ha diritto ad un voto.

## Convocazione dell'assemblea generale

**Art.10** L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- una volta all'anno, al massimo entro centoottanta giorni dalla fine di ciascun esercizio solare;
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che complessivamente siano portatori di almeno un decimo dei voti spettanti al complesso dei soci. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica inviati almeno quindici giorni prima della data della riunione, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. L'avviso di convocazione deve comprendere l'indicazione del luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

## Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'assemblea generale

- Art.11** L'assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.
- Fatto salvo quanto previsto dagli articoli venti e ventuno del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti i soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati.
- Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche.
- I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione.
- Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- Di ogni assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e da un segretario eletto dall'Assemblea. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

### Spetta all'Assemblea:

- a. determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
- b. approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente;
- c. approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- d. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero;
- e. eleggere i componenti e il Presidente del Collegio dei Revisori
- f. ratificare l'entità dei contributi associativi proposti dal Consiglio Direttivo;
- g. modificare il presente statuto.
- h. sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- i. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto.

I soci aggregati non possono esprimere il proprio voto relativamente alle deliberazioni di cui ai punti b) d) e) g) h).

## Consiglio Direttivo

- Art.12** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea degli associati di cui uno in rappresentanza dei soci aggregati. I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o recesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale. Se vengono a mancare i Consiglieri in numero superiore alla metà, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per provvedere alla sostituzione dei mancanti.
- I componenti che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezioni di sorta ed inoltre ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione

e il raggiungimento degli scopi statutari, esclusi solo quelli che la legge e il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea degli associati.

**Il Consiglio Direttivo, in particolare:**

- a. delibera sul programma di attività sociale e adotta i provvedimenti all'uopo necessari;
- b. assume e licenzia il personale, fissandone i rapporti e la retribuzione;
- c. redige il bilancio annuale e la relazione sull'attività associativa;
- d. predisporre il regolamento interno per l'ordinamento dell'attività sociale;
- e. propone le quote associative annue;
- f. delibera eventuali contributi straordinari, ai sensi del secondo comma, lettera b), dell'articolo 4; tali deliberazioni dovranno però essere portate all'attenzione della prima assemblea per la loro ratifica;
- g. elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
- h. delibera sulle domande di ammissione.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni a taluno dei suoi componenti, fissando i limiti della delega e nominare e revocare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti, nonché rappresentanti presso uffici, enti e organizzazioni pubbliche e private, patroni e consulenti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Resta salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.

#### **Art.13**

Il Consiglio si riunisce nella sede dell'associazione o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo fax o posta elettronica da spedirsi a tutti i Consiglieri ed ai Revisori dei conti effettivi almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, con telefax o telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

### **Presidente**

#### **Art.14**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo.

Egli convoca e presiede il Consiglio, rappresenta legalmente l'Associazione verso i terzi e in giudizio.

Il Presidente, oltre alle attribuzioni stabilite in altri articoli del presente Statuto, provvede alla esecuzione delle delibere degli organi sociali.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente, eletto anch'egli dal Consiglio.

### **Segretario**

#### **Art.15**

Il Segretario è nominato dall'Assemblea degli Associati, scegliendo persona esterna all'Associazione; partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo; sovrintende e coordina le iniziative dell'Associazione, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

## Collegio dei Revisori

**Art.16** Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea degli Associati. Spetta altresì direttamente all'Assemblea la nomina, tra i Revisori designati, del Presidente del Collegio. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione dell'Associazione; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte; esamina i bilanci e ne verifica la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale.

Il Collegio assiste alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee; può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Delle riunioni del Collegio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dagli intervenuti.

## Collegio dei Probiviri

**Art.17** L'Assemblea dell'Associazione nomina il Presidente, i tre membri effettivi ed i due supplenti del Collegio; almeno uno dei membri effettivi del Collegio deve essere scelto tra persone non socie e competenti in materia.

Esso è competente a dirimere tutte le controversie che possono sorgere tra gli Associati e tra questi, l'Associazione ed i suoi organi, o quelle che abbiano per oggetto l'interpretazione delle clausole del presente statuto. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono ed aequo.

È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione. Alle sedute del Collegio parteciperà anche il Presidente del Consiglio Direttivo o il Segretario dell'Associazione, se nominato, o persona delegata dal Consiglio Direttivo.

## Bilancio

**Art.18** L'esercizio sociale inizia il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dovranno essere presentati all'Assemblea degli Associati per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla fine di ciascun esercizio solare.

**Art.19** Le eventuali eccedenze attive di bilancio saranno così devolute:

- a. il dieci per cento alla riserva;
- b. il novanta per cento allo sviluppo dello scopo sociale.

L'Assemblea può sempre deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al fondo di riserva.

## Modificazioni statutarie

**Art.20** Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con quanto previsto dall'articolo nove del presente Statuto.

## Scioglimento dell'Associazione

- Art.21** Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
- L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi.
- Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con qualità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

## Regolamento interno

- Art.22** Il Consiglio Direttivo potrà redigere ed approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto è necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione, nel rispetto dello Statuto. La vigilanza sul rispetto del regolamento sarà demandata al Consiglio Direttivo o al Segretario dell'Associazione; in caso di violazione il Presidente del Consiglio Direttivo prenderà immediatamente dei provvedimenti.

## Rinvio alle disposizioni del Codice Civile

- Art.23** Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile e di quelle contenute in norme speciali in materia di Associazioni.

Per accettazione

....., li .....

.....

# REGOLAMENTO INTERNO

Su applicazione di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto attualmente vigente, il Consiglio Direttivo redige il presente regolamento quale applicazione dello statuto stesso.

- I soci aggregati nomineranno il loro rappresentante nel Consiglio Direttivo Aipll al raggiungimento di un numero di iscritti pari almeno al 10% degli iscritti quali soci effettivi;
- Comunicazioni: potrà essere utilizzato qualsiasi strumento/mezzo che consenta la certezza o comunque il riscontro della avvenuta ricezione;
- Tutte le convocazioni devono contenere un ordine del giorno tale da consentire una partecipazione informata agli incontri degli associati;
- Il Consiglio Direttivo può prevedere la costituzione di organi tecnici per finalità specifiche;
- Utilizzo del marchio AIPPL è riservato ai soci effettivi in regola con il pagamento dei contributi associativi;
- Socio aggregato: per la figura del socio aggregato, nello spirito dello scopo e delle finalità dell'associazione si prevede l'esclusione dalla fruizione delle seguenti Categorie di Servizi:
  - ◆ Scuole di Formazione rivolte ai posatori
  - ◆ Eventuali titoli abilitativi o qualificanti rivolti ai posatori

Firmato per Adesione

....., li .....

.....